

SENATO DELLA REPUBBLICA

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

VENERDÌ 25 MARZO 1955

(39^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDICE

Disegno di legge:

« Proroga del termine per la concessione delle agevolazioni creditizie in favore della formazione della piccola proprietà contadina » (1014) (D'iniziativa dei deputati Gorini ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, relatore	Pag. 433, 434
CARELLI	434
DI ROCCO	434
FABBRI	434
FANTUZZI	434
IORIO	434
RISTORI	434
SPEZZANO	434

La seduta è aperta alle ore 16,20.

Sono presenti i senatori: Bosia, Carelli, De Giovine, Di Rocco, Fabbri, Fantuzzi, Ferrari, Iorio, Liberali, Menghi, Monni, Pallastrelli, Ristori e Spezzano.

FERRARI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Gorini ed altri: « Proroga del termine per la concessione delle agevolazioni creditizie in favore della formazione della piccola proprietà contadina » (1014) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Gorini ed altri: « Proroga del termine per la concessione delle agevolazioni creditizie in favore della formazione della piccola proprietà contadina », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale. Riferirò io stesso su questo provvedimento.

Onorevoli colleghi, con legge 6 agosto 1954, n. 604, si accordava una proroga fino a tutto il 20 marzo 1955 per concessione di agevolazioni tributarie in favore della formazione della piccola proprietà contadina. Non furono però dettate disposizioni per le agevolazioni creditizie.

Come voi sapete, il 20 marzo di questo anno è scaduta la legge sulla piccola proprietà contadina e quindi è scaduto anche il termine legale per la concessione delle agevolazioni creditizie.

Senonchè esistono molte domande in corso presso gli Istituti competenti, e lo stesso Ministero dell'agricoltura, com'è noto, ogni anno mette in bilancio un certo stanziamento per il concorso dello Stato nel pagamento dei mutui.

C'è quindi una *vacatio legis*, ragione per cui si è provveduto con questo disegno di legge.

L'articolo 1 stabilisce che la proroga al 20 marzo 1957 prevista dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, si applica, con effetto dal 20 marzo 1955, anche per la concessione delle agevolazioni creditizie previste dagli articoli 2 e 10 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 che è qui a disposizione dei colleghi che non ne ricordassero le disposizioni.

Credo di non aver altro da dire e propongo senz'altro l'approvazione del disegno di legge.

RISTORI. La settimana scorsa ho parlato con un piccolo proprietario che mi disse di aver fatto, a suo tempo, la richiesta di un mutuo di circa 300.000 lire. Egli lamentava di aver speso per rilievi catastali ed altro ben 80.000 lire, del che io rimasi veramente sbalordito.

CARELLI. Non è possibile che per avere un mutuo di 300.000 lire se ne debbano spendere 80.000. Può darsi che ci sia stato un atto doloso ai danni dell'interessato, il che è un furto compiuto da chi si è adoperato apparentemente in favore del piccolo proprietario.

SPEZZANO. Questo disegno di legge è indubbiamente collegato a quello che abbiamo discusso ieri sera in Aula, ma noi non abbiamo avuto il tempo di esaminarlo. Pertanto noi non possiamo che richiamarci a tutte le argomentazioni che abbiamo svolto ieri per il provvedimento sulla piccola proprietà contadina e dichiarare che voteremo contro.

FANTUZZI. Mi associo a quanto ora affermato dal senatore Spezzano. Vorrei pregarci però l'onorevole Presidente di raccomandare al Ministro che queste agevolazioni siano date con preferenza ai piccoli proprietari.

DI ROCCO. Ma sono stabilite solo per i piccoli proprietari queste agevolazioni, stia tranquillo!

FANTUZZI. Noi sappiamo come vanno le cose e quindi non guasta una raccomandazione al Ministro in questo senso.

FABBRI. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione di questo disegno di legge.

IORIO. Anch'io dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE, *relatore*. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La proroga al 20 marzo 1957, stabilita dall'articolo 6 della legge 6 agosto 1954, n. 604, si applica con effetto dal 20 marzo 1955 anche per la concessione delle agevolazioni creditizie previste dagli articoli 2 e 10 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive disposizioni integrative e modificative.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

A tutti i colleghi e alle loro famiglie porgo di tutto cuore gli auguri di buona Pasqua.

La seduta termina alle ore 16,40.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.